



STATUTO

ARCA BRIDGE Associazione Sportiva Dilettantistica

Via Filippino Lippi 17 Milano

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:
ARCA Bridge ASD

Art. 2) l'Associazione ha sede in Via Filippino Lippi 17 Milano

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono verde e blu.

Art. 4) l'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il CONI. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art.5) Finalità principale dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa

quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica, a carattere competitivo e non, nella disciplina sportiva del Bridge e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella medesima disciplina. L'associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB), disciplina sportiva associata al CONI.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esauriente, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi, di



sagre, feste, manifestazioni, tornei e giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci, e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

I soci

Art. 6) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Tutti i soci sono effettivi.

Art. 7) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso

coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non



inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato. I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli Organi dell'Associazione

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere

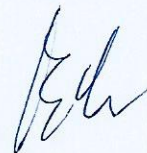
Idu

effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di 3/5 degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con separate e successive votazioni, ogni quattro anni



coincidenti con il quadriennio olimpico. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo potrà essere inferiore a 6, oltre al Presidente, e comunque non inferiore a 3, fino 50 Soci. In caso di vacanza per dimissioni ed in assenza dei primi dei non eletti, elegge i sostituti. Delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19). L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto al voto. Con la stessa maggioranza l'assemblea determina la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Tutte le decisioni devono essere collegiali.

Gli organi dell'Associazione

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al Presidente, con separate e successive votazioni, dall'Assemblea ogni 4 anni coincidenti con il quadriennio olimpico. Esso è composto da un numero di componenti inferiore a 6, oltre al Presidente, e comunque non inferiore a 3, se l'Associazione risultano un massimo di 50 Soci. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e





straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;

- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello

statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale della Associazione. È eletto dall'assemblea dei soci, unitamente al Consiglio Direttivo, con separate e successive votazioni, ogni quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

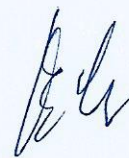
Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta



dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il **Tesoriere** sovrintende alla contabilità, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 28) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le



stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni del Presidente e/o dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 30) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci. Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e dell'Ufficio di Presidenza e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una Relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario. Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente. Nei casi di



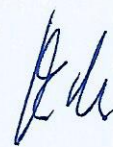


riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta. Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. della Società Sportiva; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione.

ART. 31) Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea ordinaria, possibilmente tra i Soci, per la durata di 4 anni. Esso è composto di 3 membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili. Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale. Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione

scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato. I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni.

Art. 32) Controversie. I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.



Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 33) Il patrimonio dell'associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'asd o pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 34) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento

dei fini sportivi istituzionali.

Art. 35) L'anno associativo va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Norme finali

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto, che accoglie le modifiche allo statuto originario, è stato approvato all'unanimità dall'assemblea dei soci in data 9 dicembre 2020.

